

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale n°10 – 10039 Val di Chy – Città Metropolitana di Torino

Copia Albo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO SCUOLA

N. 18 del 28/02/2024

Oggetto : Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento della fornitura e posa in opera per sostituzione limitatore di velocità dell'impianto elevatore dell'Infanzia di Val di Chy, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0A7772796

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA

Visti:

- Il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 20 del 28.12.2023;
- Il Decreto del Presidente n. 10 del 27.10.2023 con cui è stata attribuita al sottoscritto la competenza di adottare il presente provvedimento;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il regolamento degli uffici e servizi (ROUS) dell'Unione;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e Amministrativa e del Servizio Finanziario n. 88 del 29.12.2023 avente per oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VAL DI CHY ALLA DITTA SCHINDLER - CON DECORRENZA DELL'EFFICACIA DAL 01.01.2023 E SCADENZA AL 31.12.2024";

Premesso:

- che il Comune di Val di Chy ha trasferito la funzione Scuola all'Unione di Comuni Montani Valchiussella;
- che l'Amministrazione Comunale è proprietaria della Scuola dell'Infanzia di Lugnacco situata in Via G. Marconi - Lugnacco;
- che in tale edificio è installato un impianto elevatore con funzione trasporto persone corrispondente alla matricola n. 10763400;
- che l'art. 15 del DPR 162/99 stabilisce l'obbligo del proprietario dell'impianto di affidare la manutenzione a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata;
- che il servizio inerente la gestione e manutenzione dell'impianto a servizio Scuola dell'Infanzia di Lugnacco è scaduto per cui occorre provvedere con tempestività all'affidamento in concessione a ditte specializzate nel settore, evitando possibili disagi e

disservizi al fine di garantire la sicurezza dell'utenza che utilizza l'impianto elevatore di proprietà comunale;

Dato atto che a seguito di verifica per manutenzione, si è reso necessario procedere alla sostituzione del limitatore di velocità che presentava problematiche compromettendo il corretto funzionamento dell'impianto elevatore;

Dato atto che per la fornitura di cui alla presente, non vi è copertura nella precedente Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e Amministrativa e del Servizio Finanziario n. 88 del 29.12.2023, risulta necessario procedere all'impegno di spesa;

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo di bilancio 1460/1460/1 del corrente bilancio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che dopo meticolosa verifica è stato individuato nella Ditta SCHINDLER SPA con sede in Torino (TO), Corso Tazzoli n. 235 int. 3, P.IVA 00842990152, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative all'affidamento in oggetto;

- i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto di affidare la sostituzione dell'elemento non più funzionante, oltre alle verifiche funzionali e adeguati controlli di sicurezza, per l'importo annuo di Euro 104,47 (di cui Euro 85,63 per il servizio di manutenzione ed Euro 18,84 per Iva al 22%);

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Il CIG relativo all'affidamento è: B0A7772796;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI;

Dato atto che la stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;

Atteso che il dispositivo dello SPLIT PAYMENT contenuto nella Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità) implica che l'IVA sulle fatture viene versata all'erario dal Comune e non dal fornitore;

Visto il DURC regolare della Ditta affidataria, acquisito d'ufficio, prot. INAIL_42222616 con scadenza il 28/05/2024;

Esaminati gli atti del procedimento ed accertatane la regolarità

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, circa i pareri espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la sostituzione dell'elemento non più funzionante dell'impianto elevatore della Scuola d'Infanzia di Val di Chy oltre alle verifiche funzionali e adeguati controlli di sicurezza, alla Ditta SCHINDLER SPA con sede in Torino (TO), Corso Tazzoli n. 235 int. 3, P.IVA 00842990152;
- 2) di impegnare la spesa di € 104,47, Iva compresa, al cap. 1460.1460.1 del bilancio in corso;

- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di disporre la nomina del RUP nella persona del Dott. DALLAN Paolo;
- 5) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 7) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 8) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella;

[X] non ricorre conflitto di interessi a norma dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DALLAN Dott. Paolo

			Cod MECC					
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B0A7772796	2024	61	04011	103	1460	1460	1	104,47

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to DALLAN dott. Paolo

Val di Chy, 28/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/03/2024

IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to DALLAN dott. Paolo

Val di Chy, 11/03/2024

Copia conforme all'originale in formato digitale.

IL VICE SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.toDALLAN dott. Paolo

11/03/2024